

Ordinanza n. 1010 / 2022 - Prot. n. 18935

Li, 04/07/2022

Il Sindaco

Considerata la carenza idrica che si manifesta endemicamente in corrispondenza dei periodi estivi in particolar modo quest'anno;

Atteso che la società Alto Calore Servizi S.p.A., in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, ha invitato le Amministrazioni Comunali ad emettere ordinanze tese all'uso razionale della risorsa idrica, al fine di evitarne sprechi e/o usi impropri;

Ravvisata la necessità di misure di carattere straordinario finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutta la popolazione il soddisfacimento dei fabbisogni primari, per uso potabile ed igienico-sanitario;

Ritenuto necessario, al fine di preservare la maggiore quantità di risorsa idrica per gli usi potabile ed igienico-sanitario, limitare i prelievi di acqua dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

Visto l'art. 98 del d.lgs. nr. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" che prevede che "*Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi*";

Preso atto che tanto il Ministero della Salute quanto la Protezione Civile della Regione Campania hanno espresso preoccupazioni legate all'instabilità climatica ed alle altissime temperature che hanno innescato una allerta generale;

Considerato che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022 ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre 2022;

Richiamati i principi sanciti negli artt. 9 – 32 e 41 della Costituzione;

Visti:

- ≡ il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 ed in particolare l'art. 12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- ≡ il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 3/11/2016 che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di emergenza;
- ≡ la Legge 23/12/1978, n. 833;
- ≡ il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – art. 50;
- ≡ il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 – art. 117;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, dell'igiene e dell'ambiente, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

1. a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 20 Settembre 2022, il divieto di prelievo e consumo di acqua derivata dall'acquedotto pubblico, per usi diversi da quelli domestici ed in particolare sono assolutamente vietati:
 - irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati, fatta eccezione per le aree verdi comunali e gli impianti sportivi comunali;

- lavaggio di aree cortilizie, piazzali e strade, fatta eccezione per le aree pubbliche comunale (mercato settimanale);
- lavaggio privato di veicoli a motore;
- riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino ad uso privato;
- tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale;

INVITA

altresì, la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua, al fine di evitare inutili sprechi;

DISPONE

la pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.lgs. 18/08/2000, nr. 267, all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale;

DEMANDA

il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi ed alle autorità competenti;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, l'inottemperanza al presente provvedimento sarà sanzionata nella misura compresa tra 25,00 e 500,00 euro con l'applicazione delle procedure sanzionatorie di cui alla legge nr. 689/1981.

Trasmettere la presente Ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda, al Comando Polizia Locale, all'Alto Calore Servizi S.p.A., all'Ente Idrico Campano, al Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASL di Avellino.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.



Il Sindaco
Avv. Paolo Spagnuolo